REGOLAMENTO (CEE) N. 2959/82 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1982

che stabilisce, per la campagna 1982/1983, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime d'aiuto alla produzione di olio di oliva ; che, per la campagna 1982/1983, tale aiuto è concesso, in funzione della quantità di olio effettivamente prodotto, agli olivicoltori soci delle organizzazioni di cui al regolamento (CEE) n. 2958/82 del Consiglio, del 4 novembre 1982, che stabilisce, per la campagna 1982/1983, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva [3], mentre agli altri olivicoltori l'aiuto è concesso in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi e delle loro rese fissate forfettariamente e a condizione che le olive prodotte siano state effettivamente raccolte ;

considerando che, in mancanza dello schedario oleicolo, non è possibile definire il potenziale produttivo degli olivi ; che in attesa della costituzione di tale schedario occorre pertanto calcolare l'aiuto per gli olivicoltori non associati in funzione delle rese medie degli olivi ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime d'aiuto occorre determinare i tipi di olio d'oliva per i quali l'aiuto è concesso ; che, per semplificare l'applicazione del regime di aiuto per l'olio di sansa, è opportuno prevedere che il quantitativo che tale olio, che essere ammasso al beneficio dell'aiuto, venga determinato in linea generale sulla base della produzione dell'olio di pressione ;

considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto alla produzione da concedere agli olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, è opportuno prevedere che tale aiuto sia versato solo per i quantitativi di olio ottenuti in frantoi riconosciuti ; che, ai fini del riconoscimento, occorre che i frantoi interessati adempiano un certo numero di condizioni ; che a tal fine è opportuno prevedere che lo Stato membro produttore possa avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali dei frantoiani ;

considerando che detto aiuto riveste notevole interesse per i produttori di olio e costituisce un onere finanziario per la Comunità ; che, onde garantire che l'aiuto venga concesso soltanto per l'olio che può beneficiarne, occorre prevedere un regime di controllo amministrativo adeguato ;

considerando che per effettuare il controllo predetto occorre fondarsi in primo luogo su un sistema di denunce di coltivazione ;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'aiuto dei soci delle organizzazioni di produttori, è opportuno disporre che queste ultime presentino una denuncia di coltivazione unica per tutti i soci, verifichino i dati relativi alle aziende di una determinata percentuale dei medesimi e che, allo stesso scopo, tali organizzazioni presentino una domanda di aiuto unica per i soci che hanno prodotto olio durante un periodo determinato ; che per garantire il corretto funzionamento del regime di aiuto occorre prevedere la possibilità di versare a tali organizzazioni anticipi sull'aiuto sin dalla presentazione della domanda ; che, al medesimo fine, è opportuno prevedere che gli Stati membri interessati determinino le modalità di ripartizione dell'aiuto tra produttori associati ;

considerando che, per controllare il diritto all'aiuto dei soci delle organizzazioni di produttori, è opportuno che le medesime verifichino i quantitativi di olio per i quali ciascuno dei loro soci ha chiesto l'aiuto, fondandosi sulla relativa denuncia di coltivazione e sulla contabilità di magazzino dei frontoi riconosciuti ;

considerando che, per garantire l'efficacia dei controlli, occorre disporre che la tenuta della contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti si effettui secondo un sistema uniforme ; che allo stesso scopo è opportuno sottoporre ai controlli delle organizzazioni di produttori un numero rappresentativo di frantoi riconosciuti ;

considerando che, ai fini di una corretta gestione del regime di aiuto, è opportuno prevedere che, qualora sussistono dubbi in merito alla produzione effettiva di un olivicoltore, lo Stato membro interessato determini il quantitativo di olio d'oliva ammissibile ad aiuto ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 10. 6. 1982, pag. 6.
(3) Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che, per favorire la corretta applicazione del regime di aiuto, è necessario che, quando le informazioni contenute nelle domande o nelle dichiarazioni di coltivazione non corrispondano alla situazione reale, i produttori associati siano esclusi per un periodo determinato, fatte salve le sanzioni applicate dagli Stati membri interessati, dal diritto all'aiuto stabilito in funzione del quantitativo di olio effettivamente prodotto ; che, allo stesso scopo, è opportuno prevedere la responsabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori di olio di oliva che non hanno effettuato i controlli previsti per quanto concerne gli importi dell'aiuto indebitamente versati agli olivicoltori associati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna 1982/1983, si applicano, per la concessione dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva di cui l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, le norme generali definite negli articoli seguenti.

Articolo 2

L'aiuto alla produzione è concesso per l'olio d'oliva conforme alle definizioni figuranti ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE.

Nel caso di olivicoltori membri di un'organizzazione di produttori, l'aiuto alla produzione per il quantitativo effettivamente prodotto è accordato a condizione che l'olio in questione sia stato ottenuto in un frantoio riconosciuto.

Articolo 3

1. Ogni olivicoltore presenta, anteriormente ad una data da determinare, una denuncia di coltivazione contenente :

— informazioni relative agli olivi coltivati e alla loro localizzazione ;

— una dichiarazione dalla quale risulti che per la campagna in corso ha proceduto alla raccolta delle olive ;

— l'indicazione della destinazione delle olive.

Nel caso di olivicoltori soci di un'organizzazione di produttori di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2958/82, quest'ultima presenta una denuncia di coltivazione unica per tutti i soci ed effettua un controllo delle denunce di coltivazione fornite da una percentuale da determinare degli olivicoltori soci dell'organizzazione.

2. Ai sensi del presente regolamento, per olivicoltore si intende qualsiasi produttore di olive destinate alla produzione di olio.

Articolo 4

L'aiuto alla produzione è concesso su domanda presentata da ciascun interessato nello Stato membro nel quale l'olio è stato prodotto.

Nel caso di olivicoltori che non siano soci di un'organizzazione di produttori, la denuncia di coltivazione presentata da ciascuno di essi ha efficacia di domanda di aiuto.

Nel caso di olivicoltori che siano soci di un'organizzazione di produttori, quest'ultima presenta mensilmente una domanda di aiuto unica per tutti i soci che hanno ultimato la loro produzione di olio sempreché siano stati effettuati i controlli di cui all'articolo 5.

Nel caso di olivicoltori, soci di un'organizzazione di produttori, che abbiano venduto la loro produzione di olive la domanda di aiuto alla produzione può riferirsi al quantitativo di olio prodotto soltanto nel caso in cui tale quantitativo possa essere effettivamente determinato.

Articolo 5

1. Prima di redigere la domanda di aiuto, ogni organizzazione di produttori verifica la quantità di olio d'oliva per la quale ciascun socio ha chiesto l'aiuto. Ai fini della verifica, l'organizzazione controlla in particolare :

— la compatibilità della produzione di olive che ogni olivicoltore ha dichiarato come triturata presso un frantoio riconosciuto con i dati risultanti dalla sua denuncia di coltivazione ;

— la corrispondenza tra le indicazioni fornite da ogni olivicoltore sulle quantità di olive triturate e sulle quantità di olio ottenute e le quantità di olive e di olio indicate nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti.

2. Qualora la compatibilità di cui al paragrafo 1, primo trattino, non sia accertata, l'organizzazione di produttori esige i necessari documenti giustificativi.

Se l'esame di tali documenti non consente all'organizzazione di produttori di stabilire la quantità di olive prodotta, il fascicolo dell'olivicoltore interessato è trasmesso allo Stato membro.

Qualora la corrispondenza di cui il paragrafo 1, secondo trattino, non sia accertata, l'organizzazione di produttori trasmette il fascicolo dell'olivicoltore allo Stato membro.

Articolo 6

1. Ogni Stato membro produttore è autorizzato a versare alle organizzazioni che ne fanno richiesta un anticipo sull'importo degli aiuti risultanti dalle domande presentate dagli olivicoltori membri.

Questo anticipo è al massimo uguale per ogni olivicoltore :

— alla somma risultante dall'applicazione delle rese in olive ed in olio fissate conformente all'articolo 11 al numero di ulivi in produzione, oppure

— al 50 % dell'importo dell'aiuto domandato.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono le modalità dell'assegnazione dell'aiuto e dell'anticipo da parte delle organizzazioni di produttori ai loro aderenti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate, le misure previste a tale scopo.

Articolo 7

1. Ogni organizzazione di produttori controlla l'attività e la contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti che sono indicati dallo Stato membro interessato. I frantoi sono scelti dallo Stato membro in causa e devono essere rappresentativi delle capacità di trituraziione di una determinata zona di produzione.

2. Ogni organizzazione di produttori informa lo Stato membro interessato dei risultati dei controlli di cui al paragrafo 1.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro produttore istituisce un regime di controllo amministrativo per garantire che il prodotto per il quale si chiede l'aiuto possa beneficiarne.

2. Gli Stati membri produttori verificano l'attività di ciascuna organizzazione di produttori, ed in particolare che le operazioni di controllo siano state effettuate da tali organizzazioni.

3. Per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, prodotto dagli olivicoltori che non sono soci di un'organizzazione di produttori, il controllo è effettuato mediante sondaggio sul posto e deve consentire di verificare :

— l'esattezza delle denunce di coltivazione ;

— l'effettiva esecuzione delle operazioni di raccolto delle olive ;

— la destinazione delle olive raccolte alla produzione di olio e, se possibile, l'effettiva trasformazione delle medesime in olio.

4. I controlli di cui al paragrafo 3 riguardano una percentuale di olivicoltori da determinare, tenendo conto in particolare della dimensione delle aziende.

Articolo 9

Gli Stati membri produttori impongono ai frantoi riconosciuti di tenere una contabilità di magazzino standardizzata, rispondente a criteri da determinare.

Gli Stati membri interessati verificano che la contabilità sia tenuta in conformità di tali criteri.

Articolo 10

1. Lo Stato membro produttore determina il quantitativo di olio d'oliva ammissibile all'aiuto sulla base delle domande presentate conformemente all'articolo 4.

2. Lo Stato membro determina il quantitativo di olio d'oliva ammissibile all'aiuto per i produttori associati i cui fascicoli gli siano stati trasmessi dalle organizzazioni di produttori, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.

A tal fine, esso tiene conto delle rese di olive e di olio fissate conformemente all'articolo 11.

3. Quando i controlli di cui gli articoli 7, 8 e 9 non consentono di confermare i dati figuranti nella contabilità di magazzino di un frantoio riconosciuto, lo Stato membro interessato determina, fatte salve le eventuali sanzioni applicabili al frantoio in causa, i quantitativi di olio ammissibile all'aiuto per ciascun produttore, socio di un'organizzazione, che abbia fatto triturare la propria produzione di olive in detto frantoio.

4. Inoltre, per quanto riguarda l'olio d'oliva di cui al punto 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, il quantitativo ammissibile all'aiuto è determinato sulla base della produzione di olio menzionata al punto 1 di detto allegato.

Articolo 11

Le rese di olive e di olio di cui l'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori non oltre il 31 maggio 1983.

Articolo 12

1. Sono riconosciuti dagli Stati membri soltanto i frantoi che soddisfano alle seguenti condizioni :

a) non essere stati perseguiti per irregolarità constatate in occasione dei controlli effettuati in applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3137/81 [1] ;

b) tenere una contabilità di magazzino conforme all'articolo 9 ;

c) subire i controlli previsti nell'ambito dell'applicazione del regime di aiuto.

[1] GU n. L 312 del 31. 10. 1981, pag. 64.

Ai fini dell'attuazione del sitema di riconoscimento lo Stato membro interessato può avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali cui aderiscono i suddetti frantoi.

2. Il riconoscimento è revocato se non ricorre più, salvo caso di forza maggiore, una delle condizioni di riconoscimento previste dal paragrafo 1.

Articolo 13

Fatte salve le sanzioni applicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, gli olivicoltori soci di un'organizzazione di produttori sono esclusi per un periodo da determinare dal diritto all'aiuto stabilito secondo il quantitativo di olio effettivamente prodotto, se, nel corso dei controlli :

a) si costatano discordanze significative tra i dati indicati nella dichiarazione di coltivazione e la situazione effettiva delle relative colture ;

b) si constatano discordanze tra le indicazioni da essi fornite nella domanda e relative ai quantitativi di olive triturati e di olio prodotti e i quantitativi di olive e di olio indicati nella contabilità di magazzino dei frantoi riconosciuti.

Fatte salve le sanzioni che gli Stati membri debbono applicare a norma dell'articolo 11 bis del regolamento n. 136/66/CEE, quando un'organizzazione di produttori non ha effettuato i controlli che le incombono in virtù degli articoli 5 e 7, questa organizzazione deve rimborsare allo Stato membro in questione le somme indebitamente versate a titolo di aiuto agli olivicoltori membri.

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi prendono in applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. HAARDER